

Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona

(approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 26 luglio 2016 – revisionato con deliberazioni del Consiglio Camerale n.ri 12 del 23 ottobre 2020 e 16 del 29 dicembre 2022)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona (di seguito anche “Camera di Commercio”) ai sensi dell’articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è ente pubblico dotato di autonomia funzionale; ente esponenziale delle rappresentanze del sistema delle imprese svolge, sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per l’economia della circoscrizione territoriale di competenza che raggruppa i territori delle provincie di Imperia La Spezia e Savona
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.
3. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, la Camera di Commercio cura e promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza e più in generale dell’economia locale, valorizzando altresì l’autonoma iniziativa delle associazioni imprenditoriali e delle altre formazioni sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà d’iniziativa economica e di libera concorrenza, del valore sociale dell’impresa, della regolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro, perseguendo la semplificazione e lo snellimento delle procedure e applicando criteri di imparzialità, trasparenza, qualità, efficacia ed economicità.
4. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull’ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29.12.1993, n. 580, e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione (di seguito L. 580/1993).

Art. 2 - Sedi

1. La Camera di Commercio ha sede legale a Savona e sedi a Imperia, La Spezia e Savona.
2. Possono essere istituiti uffici distaccati nell’ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza per necessità di decentramento delle funzioni e dei servizi.

Art. 3 - Emblema e logo

1. Il logo della Camera di Commercio, riportato nell'allegato A) che forma parte integrante del presente Statuto, è costituito da quello del sistema nazionale ossia un segno grafico composto dalla ripetizione di una serie di anelli semicircolari riconducibili alla lettera "C" di Camere, rimandando in tal modo all'origine del nome che significa e definisce il sistema.
2. A fianco del segno grafico, separato da un'asta verticale, è posta la denominazione della Camera di Commercio, disposta su tre righe: nella prima la scritta con caratteri maiuscoli "CAMERA DI COMMERCIO"; nella seconda la scritta con caratteri maiuscoli "RIVIERE DI LIGURIA"; nella terza la scritta con caratteri maiuscoli "IMPERIA LA SPEZIA SAVONA" senza grassetto.

Art. 4 - Funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i. e le altre funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge, singolarmente o in forma associata, funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione e, nelle materie concernenti il sistema delle imprese, quelle che la Costituzione o la legge non attribuiscono allo Stato o alla Regione, in virtù dei principi di sussidiarietà e omogeneità inerenti le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 5 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano ed è associata all'Unione Italiana delle Camere di commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Le funzioni di rappresentanza nei confronti della Regione e gli altri compiti attribuiti alla ex Unione Regionale delle Camere di commercio della Liguria sono svolte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1- ter della legge n. 580/93, dalla Camera di commercio di Genova, in condivisione con la Camera di commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale.

Art. 6 - Autonomia statutaria e regolamentare

1. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
2. La Camera di Commercio è provvista di potestà regolamentare, che esercita nel rispetto dei principi di legge e delle disposizioni del presente Statuto.
3. La Camera di Commercio adotta regolamenti di disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
4. La Camera di Commercio adotta altresì regolamenti nelle materie attribuite dalla legge, in quelle delegate, ed in quelle disciplinate dal presente Statuto.
5. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, a parità di voti si ha riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nel Consiglio Camerale; si procede, in subordine, a votazione di ballottaggio.
4. Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Organi camerali

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente si esplicano nel rispetto della distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di governo, riservati a tali organi, e quelli di gestione operativa ed amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 9 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere qualora abbiano un interesse personale, anche indiretto, con l'argomento oggetto di trattazione, e nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Nei casi di incompatibilità hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, il quale viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale vicario o, qualora mancante o a sua volta in conflitto di interesse, da un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

Capo II - IL CONSIGLIO

Art. 10 – Composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio camerale ha un numero di componenti determinato, secondo la normativa vigente, in base al numero delle imprese, delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale di competenza, iscritte o annotate nel relativo registro.

2. Le imprese sono rappresentate in Consiglio mediante le designazioni effettuate dalle organizzazioni imprenditoriali e/o loro raggruppamenti. Il calcolo della rappresentatività dei settori più rilevanti dell'economia locale ed il numero di componenti a ciascuno di essi spettante viene stabilito in applicazione delle disposizioni normative vigenti.
3. Il Consiglio è composto anche dal rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali.
4. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni con decorrenza dal giorno dell'insediamento ed è rinnovato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge. Svolge le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno due terzi dei Consiglieri.
6. La composizione del Consiglio camerale in rappresentanza dei settori economici è allegata allo Statuto (Allegato B) e rimane immutata nel periodo di durata del mandato. Il Consiglio si scioglie nei casi previsti dalla legge.
7. Nel caso di mancata designazione dei Consiglieri si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.

Art. 11- Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo dell'attività della Camera di Commercio e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti di cui all'art. 6 del presente Statuto e le relative modifiche ad esclusione di quelli di competenza della Giunta;
 - c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente della Camera di Commercio e la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa adeguata consultazione delle imprese;
 - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
 - g) determina, in conformità alla normativa vigente, gli emolumenti per i componenti degli organi camerali e delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 16;
 - h) formula proposte e rende pareri all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli enti locali ed alle altre istituzioni, nelle materie di propria competenza;
 - i) determina gli indirizzi ed esprime pareri in ordine all'assunzione e alla dismissione

da parte della Giunta delle partecipazioni della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e liquidazione di gestioni e aziende speciali, secondo le specifiche previsioni delle norme di autonomia dell'Ente Camerale;

l) determina gli indirizzi generali in ordine alle nomine da parte della Giunta dei rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;

m) nomina i componenti delle commissioni consiliari di cui all'art. 16, nonché degli altri organismi camerali quando previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio;

n) nomina i membri di propria competenza e quelli designati dagli altri soggetti che ne hanno titolo nelle consultazioni previste dall'art. 17;

o) adotta ogni altro atto rientrante nel novero delle funzioni individuate al primo comma del presente articolo;

3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione o modifiche di regolamenti.

Art. 12 – Nomina dei consiglieri ed insediamento del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che stabilisce, con il medesimo provvedimento, la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, dell'aggiornamento del preventivo economico, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico con la relativa relazione.
2. Il Consiglio si riunisce, in presenza, presso le sedi di Imperia La Spezia e Savona, ovvero da remoto o in forma mista.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei Consiglieri; le modalità di svolgimento delle riunioni sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio medesimo.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvi i casi in cui sia richiesta la presenza di una maggioranza diversa.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
7. Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio palese. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti l'elezione e la decadenza del Presidente, l'elezione dei membri della Giunta, negli altri casi previsti dalla legge ed, in generale, qualora le deliberazioni si riferiscano a persone. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Lo scrutinio segreto può essere escluso per decisione

unanime del Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato secondo legge e sono autenticate con firma del presidente e del segretario della riunione.
9. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche; ad esse partecipa il Collegio dei Revisori dei conti in ragione del proprio ufficio; il Segretario Generale partecipa alla seduta, con le funzioni di cui all'art.28, curandone la verbalizzazione.

Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, per l'esercizio delle proprie funzioni e secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento consiliare, ha diritto di:
 - a) chiedere notizie e chiarimenti e presentare mozioni;
 - b) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché copia di atti e documenti, o informazioni riferite a società, consorzi, enti, associazioni, organismi, aziende speciali e strutture partecipate dalla CCIAA, nei limiti di legge, e utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Ai Consiglieri competono gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese sostenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15– Requisiti, cessazione, decadenza dei consiglieri

1. La legge stabilisce i requisiti per la nomina a Consigliere, le cause ostative, quelle di decadenza e cessazione dalla carica.
2. Il Consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo.
3. Qualora vengano meno i requisiti richiesti o verificandosi una delle altre ipotesi ostative di cui al comma 1, oppure in caso di dimissioni, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede a informare l'Autorità competente per la nomina, al fine di avviare il procedimento di sostituzione secondo le disposizioni normative vigenti.
4. Le dimissioni sono irrevocabili.
5. Il provvedimento che dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere, determina l'automatica decadenza dalla carica di membro della Giunta, senza la necessità di un ulteriore provvedimento.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 16 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire al proprio interno commissioni con compiti di studio e approfondimento di questioni concernenti materie di competenza della Camera di commercio.
2. Il Consiglio può altresì decidere di chiamare a far parte delle commissioni, senza diritto di voto, anche componenti esterni, esperti nelle materie di competenza delle Commissioni. La segreteria delle Commissioni è affidata a funzionari camerali.
3. Il regolamento di funzionamento del Consiglio determina la composizione delle commissioni e ne disciplina il funzionamento.

Art. 17 - Consulte territoriali

1. Le Consulte territoriali, aventi sedi a Imperia, La Spezia, Savona curano le istanze dei singoli territori provinciali, formulando proposte e pareri al Consiglio.
2. Il Consiglio adotta apposito regolamento che ne disciplina composizione, organizzazione e svolgimento delle riunioni.
3. Le Consulte durano in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.
4. Le Consulte sono composte da rappresentanti dei singoli territori, nominati tra rappresentanti delle Associazioni di categoria, dei Sindacati dei lavoratori, dei Consumatori e degli Ordini professionali.
5. Possono far parte delle Consulte anche i consiglieri camerali.
6. Alle riunioni delle Consulte territoriali possono essere invitati soggetti esterni funzionali alla discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente di ogni Consulta viene nominato dalla Giunta della Camera di Commercio individuandolo fra i Consiglieri camerali.

Capo III – LA GIUNTA

Art. 18 – Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è composta dal Presidente e da componenti eletti dal Consiglio secondo le disposizioni di legge. Almeno quattro componenti della Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura.
2. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Art. 19 – Competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed esercita le proprie competenze nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio e in attuazione delle deliberazioni da questo assunte.
2. In particolare, la Giunta:
 - a) predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico con

la relativa relazione, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio, al fine delle rispettive approvazioni, nei termini di legge, da parte del Consiglio camerale;

- b) definisce, nell'ambito del preventivo economico, priorità e programmi specifici da attuare, destinandovi le relative risorse;
- c) individua gli obiettivi organizzativi dell'ente, approva il budget direzionale, valuta i risultati complessivi raggiunti, anche con riferimento a quelli ottenuti dalle aziende speciali, valuta la prestazione del Segretario Generale, avvalendosi di un apposito organo di supporto;
- d) nomina tra i propri componenti, due Vice Presidenti, di cui uno vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente la funzione;
- e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione e liquidazione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- f) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- g) delibera sulla partecipazione a progetti ed iniziative comportanti collaborazioni e intese con altre Amministrazioni pubbliche e/o con soggetti privati;
- h) definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi in tutte le sedi della Camera di commercio e delibera sull'istituzione di uffici distaccati;
- i) delibera sulla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale
- l) delibera sulla costituzione in giudizio e sulla conciliazione o transazione delle vertenze nelle quali è parte la Camera di Commercio, salvo per quelle demandate al Segretario Generale ai sensi del successivo art. 28;
- m) delibera in merito alla costituzione degli organismi di arbitrato e di conciliazione e sui relativi atti diretti a disciplinarne il funzionamento;
- n) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
- o) designa il Segretario Generale e delibera la revoca dell'incarico;
- p) approva su proposta del Segretario Generale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e gli atti di macro-organizzazione, determinando il valore economico relativo ad ogni posizione dirigenziale preposta alle aree;
- q) disciplina, in base alle leggi e ai contratti collettivi di riferimento, le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, determinando la dotazione organica complessiva e la programmazione del fabbisogno di personale;

- r) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che ne assume le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento; il vicario esercita la reggenza in caso di revoca o vacanza dell'incarico al titolare;
 - s) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Conservatore del Registro delle imprese;
 - t) adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e nelle materie indicate all'art. 4 che non rientri nelle competenze del Consiglio e del Presidente.
3. La Giunta delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la Giunta deve sottoporre al Consiglio la deliberazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva, enunciando le ragioni che l'hanno indotta ad adottare tale procedura.

Art. 20 - Riunioni e deliberazioni

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. La Giunta si riunisce, in presenza, presso le sedi operative di Imperia La Spezia e Savona, ovvero da remoto o in forma mista.
3. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
4. Su richiesta di almeno tre membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso, la Giunta si riunisce entro il termine stabilito dal regolamento di funzionamento.
5. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
6. Le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. La Giunta delibera con voto in forma palese; per le deliberazioni concernenti persone, nonché negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento, adotta lo scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto può essere escluso per decisione unanime della Giunta. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì dirigenti e altri funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta. Il Segretario Generale partecipa alla seduta, curandone la verbalizzazione, con le funzioni di cui all'art.28. Alle sedute della Giunta camerale possono essere invitati, per essere sentiti su singoli punti posti all'ordine del giorno, i Presidenti delle Aziende Speciali e delle Consulte territoriali nonché esperti sui temi oggetto di discussione.

Art. 21– Diritti e doveri dei membri della Giunta

1. I membri di Giunta esplicano il proprio mandato in osservanza della legge, con piena libertà di espressione e voto, senza vincolo di mandato. Per l'esercizio del proprio ruolo e secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento, ogni membro ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza della Giunta;
 - b) intervenire nelle discussioni;
 - c) ottenere dal Segretario Generale copia di atti, documenti, verbali, nonché informazioni, comunque rilevanti ai fini dell'espletamento del proprio compito.
2. Ai membri della Giunta competono gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese sostenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
 3. I membri della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari all'espletamento del proprio mandato; nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 22 – Decadenza, dimissioni e sostituzioni

1. I membri della Giunta decadono dalla carica se non partecipano ad almeno tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. Le cause ostantive e quelle di cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono irrevocabili, devono essere comunicate in forma scritta, hanno efficacia immediata dal momento della loro ricezione da parte del Presidente e non comportano le dimissioni dalla carica di consigliere.
3. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro di Giunta il Presidente convoca con procedura d'urgenza il Consiglio affinché provveda alla sua sostituzione.
4. La decadenza o le dimissioni di un membro della Giunta, qualora lo stesso sia l'unico rappresentante in Consiglio dei settori industria, artigianato, commercio e agricoltura, comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il Presidente provvede, senza indugio, ad attivare le procedure necessarie per la sostituzione.
5. La Giunta è automaticamente sciolta nel caso di scioglimento del Consiglio.
6. La Giunta decade quando cessa dalla carica, per qualunque motivo, la metà più uno dei suoi componenti. La Giunta può decadere anche per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti e su proposta di almeno la metà dei Consiglieri, qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio e per gravi violazioni di legge o dello Statuto. In tali casi il Presidente convoca il Consiglio nei successivi quindici giorni per l'elezione della nuova Giunta.

Capo IV - IL PRESIDENTE

Art. 23 – Elezione e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Presidente è il rappresentante legale ed istituzionale della Camera di Commercio e, in quanto tale, ne assume la rappresentanza processuale.
3. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) orienta la politica generale della Camera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - c) rappresenta la Camera di Commercio nei rapporti con istituzioni pubbliche, a livello nazionale od internazionale, e con ogni altro soggetto, pubblico o privato;
 - d) verifica l'andamento generale dell'attività della Camera di Commercio, con riferimento all'attuazione dei provvedimenti adottati dai suoi organi deliberativi;
 - e) adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
4. In caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva, da convocare di norma entro i trenta giorni successivi, motivando le ragioni che l'hanno indotto ad adottare tale procedura.
 5. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Consiglio; esse sono irrevocabili, hanno effetto immediato, ma non comportano la decadenza da consigliere.
 6. Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, per gravi e persistenti violazioni di legge e dello Statuto o per aver reiteratamente disatteso indirizzi e deliberazioni del Consiglio. La mozione deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 24 – Vice Presidenti

1. La Giunta, al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali di competenza, nomina due Vice Presidenti, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente Vicario
2. I Vice Presidenti sono eletti dalla Giunta Camerale, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta successiva all'elezione della Giunta stessa
3. Il Vice Presidente Vicario rappresenta il Presidente e la Camera di Commercio in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente Vicario assume la reggenza, esercitandone tutte le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, fino alla elezione del nuovo Presidente, da attivare senza indugio.

Capo V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati a norma di legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
3. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Nelle more di tale sostituzione, subentra

- il Revisore supplente più anziano d'età.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 26 - Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
 - b) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo; a tal fine hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. In particolare, sono messi a disposizione del Collegio gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo.
5. Il Collegio riferisce al Presidente, che a sua volta informa la Giunta e il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o violazioni riscontrate.

TITOLO III ORDINAMENTO E STRUMENTI

Art. 27 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello sviluppo economico su designazione della Giunta.
2. Il Segretario Generale riveste le funzioni di dirigente di vertice dell'amministrazione camerale, secondo la disciplina dell'art. 20 della legge 580/93, ed esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) organizza l'attività dell'ente nel suo complesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
 - b) attua i programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, con autonomi poteri di rappresentanza, spesa e organizzazione delle risorse, adottando gli opportuni atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - c) coadiuva il Presidente nella sua attività;

- d) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; acquisisce i pareri di regolarità tecnica e contabile ed esprime il parere di legittimità dell'azione amministrativa relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno delle sedute;
- e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
- f) propone la programmazione annuale del fabbisogno di personale, sovrintende al personale della Camera di Commercio, e gestisce le relazioni sindacali e di lavoro;
- g) propone alla Giunta la nomina del Vice Segretario Generale con funzioni vicarie, e del Conservatore del Registro delle Imprese;
- h) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
- i) richiede pareri e consulenze a soggetti pubblici e privati nelle materie di propria competenza;
- l) riferisce periodicamente alla Giunta circa la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- m) svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta e cura la redazione dei verbali delle rispettive sedute;
- n) decide in merito alla conciliazione o transazione delle vertenze nelle quali è parte la Camera di Commercio, relative alle materie e nei limiti di valore individuati con deliberazione della Giunta;
- o) esercita le funzioni di cui all'art. 36 del DPR 254/2005 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- p) può delegare ai dirigenti specifici compiti per l'adozione di determinati atti.

Art. 28 - Dirigenti e direzione degli uffici

1. La direzione degli uffici dirigenziali è attribuita dal Segretario Generale a dirigenti di ruolo ovvero a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa nonché dai regolamenti della Camera di Commercio.
2. Ai dirigenti spetta, nell'ambito delle competenze degli uffici cui sono preposti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti, inoltre, svolgono tutti i compiti che vengono ad essi delegati dal Segretario Generale e curano l'attuazione dei progetti da quest'ultimo assegnati.
3. Ai dirigenti spetta la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Sono, altresì, responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati conseguenti.

Art. 29 - Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro e dalle disposizioni di legge.
2. La Camera di Commercio cura lo sviluppo delle competenze del personale e riconosce il valore della formazione, al fine di favorirne la crescita culturale e professionale. Garantisce pari opportunità di genere.
3. I regolamenti della Camera di Commercio disciplinano gli atti di assunzione, gestione ed organizzazione del personale e la materia dell'ordinamento del personale nei limiti previsti dalla vigente disciplina.

Art. 30 - Valutazione interna

1. La Camera di Commercio istituisce con provvedimento di Giunta un Organismo indipendente di valutazione della performance, collegiale o monocratico, costituito da membri esterni all'amministrazione camerale.
2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla vigente normativa ed opera in condizioni di indipendenza rispetto agli Organi.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI CAMERALI, AZIENDE SPECIALI E STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

Art. 31 - Partecipazioni camerali

1. Per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, la Camera di Commercio può istituire gestioni e aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisire partecipazioni in esse, nonché utilizzare altre forme organizzative ritenute più idonee, nei limiti di quanto previsto dalla legge. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce, ovvero concorre alla promozione, realizzazione e gestione di società, consorzi, enti, fondazioni, associazioni, organismi o strutture che siano di interesse delle imprese e del mercato e, più in generale, per l'economia locale, adottando a tale scopo le forme giuridiche ritenute opportune.

Art. 32 - Strumenti di programmazione e collaborazione

1. La Camera di Commercio, in coerenza con la programmazione pluriennale, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del

sistema delle imprese e dell'economia del territorio di competenza, ispira la propria attività alla gestione integrata delle competenze amministrative con altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuovendo o partecipando a tal fine ad accordi, convenzioni, intese ed altri strumenti negoziali.

Art. 33 - Aziende speciali

1. La Camera di Commercio può costituire aziende speciali secondo la vigente disciplina di legge.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato ed in base a un proprio Statuto.
4. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.
5. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
6. La Giunta camerale provvede, con separate votazioni, alla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ciascuna azienda speciale. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sono osservate le disposizioni di cui all'art.7.
7. Gli statuti delle aziende speciali sono adottati dalla Giunta; essi dettano le norme per la loro organizzazione ed il loro funzionamento. Gli statuti prevedono opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende speciali con la Camera di Commercio e per verificare l'efficacia e l'economicità dell'attività delle aziende stesse.

Art. 34 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale della Camera di Commercio, nei rispettivi ambiti di competenza, mantengono una continua relazione istituzionale tra la Camera e le sue aziende speciali, al fine di attuare un efficace coordinamento strategico delle rispettive politiche e programmazioni.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 35 - Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata da apposito regolamento, come da normativa vigente.

Art. 36 – Bilancio

1. Il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati nell'Albo della Camera di Commercio e sul sito internet istituzionale dell'Ente Camerale. Lo Statuto è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto e i Regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.


Art. 38 - Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Il presente Statuto ed i regolamenti possono essere sottoposti a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Ogni proposta di modifica dello Statuto o dei regolamenti è accompagnata dalla formulazione delle nuove disposizioni statutarie o regolamentari che devono sostituire le precedenti, con l'indicazione di queste ultime.
4. Le deliberazioni del Consiglio che approvino qualsivoglia revisione dello Statuto o dei regolamenti acquistano efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo del testo integrale dello Statuto e dei regolamenti come modificati, se non diversamente deliberato.

Art. 39 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. L'ordinamento di autonomia dell'ente camerale si conforma alle disposizioni della normativa generale in materia di Camere di Commercio sopravvenienti all'approvazione della relativa disciplina contenuta nello Statuto e nei regolamenti.

ALLEGATO A



**CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA**
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

ALLEGATO B

Composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2021-2026

Settori attività economica	numero consiglieri
Agricoltura	1
Artigianato	4
Industria	3
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	3
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	3
Altri settori	-
Totale	22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti Consiglio	25